Regolamento per la disciplina dei servizi pubblici di linea di tipo *specializzati* (ai sensi dell'art. 24, comma 4°, lett. b della Legge Regionale 2 ottobre 1998, n. 30 e ss.mm. e ii.) di competenza comunale.

Art. 1. Oggetto e finalità

Il Comune di Ravenna disciplina con il presente Regolamento i criteri e le modalità per rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di servizi di trasporto pubblico di linea definiti come *specializzati*, ai sensi dell'art. 24, comma 4°, lett. b della Legge Regionale 2 ottobre 1998, n. 30 e ss. mm. e ii. , che si svolgono interamente nel territorio comunale e che, pertanto, sono di competenza del Comune, ai sensi dell'art. 28, comma 4 della medesima legge regionale.

Il presente Regolamento è finalizzato a:

- a. disciplinare l'offerta di servizi di trasporto pubblico di linea diversi da quelli regolari e integrativi dei medesimi aventi le caratteristiche definite all'articolo successivo;
- b. tutelare il diritto alla salute ed alla salubrità ambientale;
- c. tutelare la sicurezza dei viaggiatori;
- d. tutelare la concorrenza tra le imprese e la trasparenza sul mercato;
- e. stabilire le condizioni idonee al soddisfacimento della domanda di mobilità specializzata, esercitata senza oneri finanziari a carico della Pubblica Amministrazione.

Art. 2. Definizione e ambito di applicazione

Sono classificati Servizi di linea "specializzati" i servizi di trasporto pubblico di linea per i quali l'offerta risulta preindividuata e riservata di norma a categorie specifiche di utenti e la tariffa risulti remunerativa del costo effettivo del servizio (L.R. 30/1998, art. 24, comma 4, punto b).

Per servizio pubblico di linea si intende " ...un servizio adibito normalmente al trasporto collettivo di persone, bagagli e pacchi, ...con itinerario, orari e tariffe prestabiliti e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone" (L.R. 30/1998, art. 24, comma 2).

Il presente documento tratta dei servizi che si svolgono interamente nel territorio comunale e che, pertanto, sono di competenza del Comune, ai sensi dell'art. 28, comma 4 della L.R. 30/1998.

Ai fini del presente regolamento, sono da considerarsi requisiti essenziali:

- percorso da svilupparsi interamente all'interno del territorio comunale;
- offerta destinata a categorie specifiche di utenti, integrativa ma non in concorrenza con i servizi regolari di linea;
- offerta indifferenziata al pubblico;
- itinerari, giorni, orari e frequenze predeterminate;
- tariffa libera predeterminata autonomamente dall'esercente del servizio, remunerativa di costi di svolgimento del servizio;
- organizzazione e gestione economicamente autonoma derivante dall'assenza di contributi o corrispettivi da parte della Pubblica Amministrazione;

Art. 3. Condizioni per l'esercizio dell'attività

I servizi di cui al presente regolamento sono soggetti ad autorizzazione della durata massima di **anni uno**, rilasciata dall'Ufficio competente del Comune di Ravenna secondo le modalità ed i criteri contenuti nel regolamento stesso. L'autorizzazione è rinnovabile tacitamente di anno in anno, salvo verifica d'ufficio della sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste. Il rilascio della autorizzazione è subordinato alla presentazione di apposita domanda, secondo quanto previsto dalle norme sul procedimento del Comune di Ravenna, e al rispetto delle vigenti normative generali e settoriali, nonché delle condizioni specifiche esplicitate nei seguenti articoli.

Art. 4. Requisiti del richiedente

Per ottenere l'autorizzazione di cui presente regolamento l'impresa richiedente, iscritta al registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile, deve soddisfare le seguenti condizioni:

- essere autorizzata, ai sensi dell'art. 10 Regolamento (CE) n. 1071/2009, all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone ed essere iscritta al Registro Elettronico Nazionale di cui all'art. 16 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 e all'art. 11 del Decreto Dirigenziale del Capo Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi informativi e statistici del 25.11.2011, n. 291
- applicare nei confronti degli addetti, in materia di rapporto di lavoro, le norme di diritto comune e le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;
- rispettare le disposizioni di cui all'art. 1, comma 5, del Regolamento (CEE) n. 1191 del 26 giugno 1969, così come sostituito dal Regolamento (CEE) n. 1893/91 del 20 giugno 1991, in materia di separazione contabile, nell'ipotesi in cui la medesima gestisca anche servizi di trasporto di persone soggetti ad obblighi di servizio pubblico;
- disporre di personale, impianti e strutture in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio;

Art. 5. Requisiti dei veicoli

Possono essere adibiti al servizio di trasporto di linea specializzato gli autoveicoli classificati M2 ed M3 ed immatricolati ai sensi dell'art. 54, comma 1, lett. b) e dell'art. 9 3 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni e classificati in conformità con il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2003 "Uso, destinazione e distrazione degli autobus";

I veicoli adibiti al servizio dovranno essere nella disponibilità dell'impresa e dovranno essere immatricolati, ai sensi dell'art .93 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni, nella cui carta di circolazione è indicata l'impresa.

In relazione alla tipologia del servizio erogato, ad insindacabile giudizio dell'ufficio deputato al rilascio del permesso, potrà essere richiesta la disponibilità di almeno un veicolo accessibile ai portatori di handicap e/o dotato dei necessari dispositivi.

Art. 6. Requisiti di itinerario e fermate

Lo schema di servizio per il quale si chiede l'autorizzazione dovrà essere compiutamente illustrato da allegati tecnici che comprendano:

- scheda contenente il programma di esercizio del servizio con indicazione dell'orario, delle relazioni di traffico, fermate previste, distanze progressive, tempi di guida e di riposo dei conducenti, periodi e frequenze di esercizio;
- mappa stradale in scala adeguata nella quale sono indicati il percorso e le fermate previste;

Le fermate brevi, della durata di norma contenuta in 60 secondi, possono essere collocate a margine della carreggiata ove non rechino pericolo o intralcio alla circolazione e sono dimensionate in base al tipo di veicolo utilizzato. E' consentito l'utilizzo di fermate del TPL previa verifica di compatibilità operativa con il medesimo servizio di TPL.

Le fermate di lunga durata o capolinea, della durata massima di 30 minuti, devono essere collocate all'esterno della carreggiata ove non rechino pericolo o intralcio alla circolazione e sono dimensionate in base al tipo di veicolo utilizzato. Non è consentito l'utilizzo di fermate del TPL per le fermate capolinea.

Sia i capolinea sia le fermate brevi dovranno essere riconoscibili, contraddistinti da opportuna segnaletica e dotati di tabella orario.

L'itinerario è autorizzato previa verifica tecnica delle condizioni di sicurezza e manovrabilità dei mezzi in relazione alle sezioni stradali interessate. Non è consentita la percorrenza su strade urbane di categoria inferiore alla E/F.

Per tutti i tipi di veicoli e per itinerari che interessino anche parzialmente la ZTL, non è consentito l'uso di veicoli con motorizzazioni a combustione interna inferiori a Euro4, nonché, se ad accensione spontanea, privi di filtro antiparticolato (FAP) omologato. E' consentito l'uso di veicoli con motorizzazioni a combustione interna alimentati con gas metano o GPL, nonché l'uso di veicoli elettrici.

Il servizio potrà condividere tratti di itinerario e fermate con il regolare servizio pubblico di linea TPL, ma non dovrà porsi in concorrenza con esso.

Il servizio dovrà essere dotato di idonea struttura o organizzazione nei punti di fermata e/o a bordo dei veicoli tale da garantire al passeggero la possibilità di un'agevole acquisizione dei biglietti. Il servizio dovrà prevedere opportune strutture o sistemi di informazione all'utenza sia nei punti di fermata che a bordo dei veicoli, per l'informazione riguardante le condizioni e le modalità di effettuazione del servizio, gli orari, le tariffe e i punti vendita biglietti.

Art. 7. Domanda di rilascio dell'autorizzazione: contenuti.

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione, in bollo e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, è presentata al Servizio Pianificazione Mobilità del Comune di Ravenna o ad altro Ufficio a tale scopo destinato e contiene i seguenti elementi nonché le seguenti dichiarazioni, da rendere sotto la personale responsabilità amministrativa e penale, necessarie per dimostrare il rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento e alle leggi in vigore:

- a) la denominazione o ragione sociale dell'impresa, la sede, il codice fiscale, il numero di partita IVA, le generalità del legale rappresentante, l'iscrizione al registro delle imprese. In caso di riunione di imprese tali dati devono essere riferiti anche a ciascuna delle imprese riunite:
- b) dichiarazione relativa al possesso dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 10 Regolamento (CE) n. 1071/2009, all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone e di essere iscritta al Registro Elettronico Nazionale di cui all'art. 16 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 e all'art. 11 del Decreto Dirigenziale del Capo Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi informativi e statistici del 25.11.2011, n. 291;
- c) dichiarazione relativa alla disponibilità di personale in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio dei servizi commerciali con indicazione del numero, qualifica, natura giuridica del rapporto di lavoro del personale e la tipologia dei contratti collettivi di lavoro applicati e delle posizioni previdenziali e assicurative;
- d) dichiarazione di essere in regola con i versamenti di imposte e tasse, cui è soggetta ai sensi di legge;
- e) dichiarazione di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex art. 17 della legge del 12/03/1999 n. 68;
- f) dichiarazione, ai sensi dell'art. 1 bis, comma 14 della legge 3837/2001, modificato dal D.L. 210/2002 convertito in legge 266/2002, che l'impresa si è/non si è avvalsa dei piani

individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e successive modificazioni e, se si è avvalsa, che il periodo di emersione è terminato

- g) dichiarazione di non aver riportato condanne irrevocabili alla pena della reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi; indipendentemente dalla quantità della pena, di non aver riportato condanne irrevocabili a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria, il commercio, e per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958 n. 75; di non aver in corso procedura di fallimento o, se sia stato soggetto a procedura fallimentare, di aver ottenuto la sentenza di riabilitazione a norma del R.D. 16/03/1942 n. 267 (citando il numero della sentenza, la data e il tribunale che l'ha emessa); di non essere stato, e di non essere, sottoposto ad alcuna delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa. In tutti i precedenti casi la condizione continua a non essere soddisfatta fintanto che non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.
- h) dichiarazione relativa alla disponibilità di veicoli da adibirsi al servizio con indicazione del numero, tipologia, dimensioni, vetustà, combustibile di alimentazione, uso in base al quale sono immatricolati e dichiarazione di assenza per l'acquisto degli stessi di sovvenzioni pubbliche di cui non abbia beneficiato la totalità di imprese di trasporto persone su strada;
- i) dichiarazione relativa alla disponibilità di impianti e strutture in dotazione per assicurare il servizio con indicazione della tipologia ed ubicazione;
- j) dichiarazione relativa al rispetto degli obblighi di cui all'art.1, comma 5, del regolamento (CEE) 1196/69 e successive modificazioni, di non gestire servizi soggetti ad obblighi di servizio pubblico ovvero, qualora l'impresa li gestisca, di rispettare gli obblighi inerenti la separazione contabile. In caso di riunione di imprese, tale dichiarazione deve essere riferita a ciascuna delle imprese riunite;

Art. 8. Allegati alla domanda

Alla domanda di cui all'art 6 è allegata la seguente documentazione:

- scheda contenente il programma di esercizio del servizio con indicazione dell'orario, delle fermate previste, delle distanze progressive, tempi di guida e di riposo dei conducenti, periodi e frequenze di esercizio;
- elenco dei mezzi da impiegarsi con indicazione, per ciascuno di essi di marca e modello, targa e numero di telaio, nonchè di documentazione specifica atta a dimostrarne l'utilizzabilità per il servizio;
- mappa stradale in scala adeguata nella quale sono indicati il percorso e le fermate previste, sviluppi planimetrici in scala di maggior dettaglio tesi a dimostrare l'esatta ubicazione delle fermate, quando non in condivisione con il TPL;
- ogni altra informazione tecnica utile alla verifica ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di cui all'art.5 del Decreto Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.753
- sistema tariffario da applicare con indicazione dei titoli di viaggio e relative tariffe, nonché le eventuali prestazioni o servizi compresi nella tariffa;
- dati relativi alla natura ed al volume di traffico che si prevede conseguire.

Art. 9. Rilascio dell'autorizzazione

Il Comune di Ravenna rilascia l'autorizzazione per il servizio entro il termine di **sessanta giorni** decorrenti dalla data di ricevimento della domanda.

Il termine di cui sopra comprende l'analisi relativa a percorsi e fermate per i quali occorre acquisire il nulla osta ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di cui all'art.5 del Decreto Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), e il relativo nulla osta, qualora ne sussistano le condizioni tecniche.

I procedimenti di modifica di orari, percorsi e fermate di un servizio in atto e di rinnovo dell'autorizzazione di un servizio già esercitato si concludono entro **sessanta giorni** dalla data di presentazione della domanda.

Al fine di verificare il possesso delle condizioni dichiarate, possono essere richiesti ulteriori elementi a sostegno della domanda. Il richiedente l'autorizzazione è tenuto a regolarizzare la domanda incompleta ed a fornire ulteriori indicazioni e documentazioni richiesti a sostegno della domanda entro trenta giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione di richiesta.

La richiesta da parte del Comune diretta a ricevere ulteriori elementi per l'esame della domanda sospende il termine di conclusione del procedimento che riprende a decorrere dalla data di ricevimento di quanto richiesto.

L'autorizzazione è redatta a nome del legale rappresentante dell'impresa o della riunione di imprese e non può essere ceduta a terzi.

Nel caso di riunioni di imprese, l'autorizzazione è redatta anche a nome di tutte le imprese facenti parte della riunione. Essa viene rilasciata in originale al soggetto giuridico che gestisce la riunione di impresa con copia conforme alle imprese facenti parte della riunione.

Ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642 (Disciplina dell'imposta di bollo) e successive modificazioni, sia l'autorizzazione che le relative copie conformi sono soggette all'applicazione dell'imposta di bollo sin dall'origine.

Prima della notifica dei provvedimenti, l'Ufficio competente richiede il deposito delle necessarie marche da bollo, in base alle vigenti disposizioni e tariffe.

L'autorizzazione viene negata con provvedimento motivato quando l'impresa richiedente o il servizio proposto non soddisfino le condizioni previste dal presente regolamento o non siano conformi alle leggi.

Art. 10. Obblighi delle imprese

L'impresa, per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, rispetta:

- a) le condizioni previste dall'art. 3;
- b) le prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
- c) le prescrizioni relative alla sicurezza del percorso e delle fermate, nonché quelle relative alla circolazione stradale stabilite dalle competenti autorità.

L'impresa è tenuta inoltre a:

o comunicare al competente Ufficio del Comune di Ravenna l'eventuale intenzione di sospendere o cessare l'esercizio del servizio autorizzato. Tale comunicazione è inoltrata almeno trenta giorni prima della sospensione o cessazione del servizio e resa nota

- all'utenza per lo stesso periodo tramite appositi avvisi anche esposti all'interno dei veicoli utilizzati;
- o tenere a bordo dei veicoli adibiti al servizio la copia dell'autorizzazione certificata conforme dal Comune di Ravenna;
- o adibire al servizio i veicoli dichiarati in sede di richiesta di autorizzazione
- o adottare la Carta della Mobilità, sulla base di quanto previsto dal D.P.C.M. in data 30 dicembre 1998, pubblicato sulla G.U. n.26 del 2 febbraio 1999, e rendere noto l'itinerario sul quale è effettuato il servizio, le fermate, gli orari, i prezzi applicati e le altre condizioni di esercizio, in modo da garantire trasparenza dell'informazione ed agevole accesso agli utenti interessati;
- o rilasciare ai viaggiatori trasportati un titolo di viaggio nel quale debbono necessariamente figurare: la denominazione dell'impresa emittente, il servizio cui il titolo di viaggio si riferisce, il periodo di validità e la tariffa, nonché tutti gli elementi previsti dalla normativa fiscale;
- o fornire al Comune di Ravenna i dati richiesti per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo, nonché il consuntivo annuale dei costi/ricavi ed i dati di traffico relativi all'anno precedente;
- o attivare l'esercizio del servizio alla data di inizio prevista dalla domanda, che non potrà comunque superare centoottanta giorni dalla data dell'autorizzazione;
- o applicare i titoli e le tariffe indicate nella domanda di autorizzazione e comunicare al Comune di Ravenna ogni variazione delle stesse. La comunicazione è inoltrata almeno venti giorni prima dell'applicazione e resa nota all'utenza per lo stesso periodo tramite appositi avvisi anche esposti all'interno dei veicoli utilizzati;
- o comunicare tempestivamente al competente Ufficio del Comune di Ravenna le variazioni di percorso e di fermata derivanti da casi di forza maggiore, nonché attenersi alle indicazioni fornite dal sopra citato Ufficio in materia di itinerari provvisori conseguenti ad eventuali interruzioni stradali derivanti da lavori, chiusure temporanee e simili.

Art. 11. Attività di controllo

Il Comune di Ravenna si riserva di effettuare controlli e verifiche periodiche sulla sussistenza delle condizioni e i requisiti di cui all'art. 4, 5 e 7 e sul rispetto, da parte delle imprese autorizzate, degli obblighi di cui all'art. 10, al fine di assicurare la leale e corretta concorrenza tra le imprese esercenti i servizi commerciali autorizzati, nonché il rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento.